

Plastic Tax

DOTT. FRANCESCO FACCHINI

ART. 1, COMMI 634 - 658 DELLA L. 160/2019



STS NETWORK

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE

Quali beni sono tassati?

L'art. 1 co. 634 - 658 della L. 160/2019 ha istituito l'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (**MACSI**) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

Secondo la bozza direttoriale dell'Agenzia delle Dogane del **2021**, gli oggetti classificabili come MACSI di cui al comma 634 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 saranno in linea generale sottoposti a Plastic Tax se prodotti in tutto o in parte con granuli vergini dei polimeri di origine sintetica di cui voci di Nomenclatura combinata da 3901 a 3910, mentre restano dunque esclusi quelli di materie plastiche costituite da polimeri naturali.

Tra i MACSI soggetti ad imposta, vengono così richiamati, a titolo non esclusivo, i fogli, le lastre, le preforme, le bottiglie, i tappi, i contenitori, i coperchi, i sacchetti, le borse, gli imballaggi, i film, le pellicole e in ogni caso tutti gli altri manufatti polimerici, comunque sagomati o sagomabili, idonei a costituire involucri o parte di involucri di merci o di prodotti alimentari.

Quali beni sono tassati? (2)

Il concetto di MACSI è stato esteso dal legislatore fino ad includervi:

- ❑ i dispositivi che consentono la chiusura, la commercializzazione, la presentazione dei MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
- ❑ i semilavorati, comprese le preforme, costituiti anche parzialmente da materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Esclusioni

Sono **esclusi** dall'applicazione dell'imposta:

- i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
- i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici ex art. 57 della L. 289/2002;
- i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

L'imposta **non è altresì dovuta** sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga **da processi di riciclo**.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- per i MACSI realizzati nel **territorio nazionale**, il **fabbricante**;
- per i MACSI provenienti da **altri Stati membri dell'UE**, il **soggetto che acquista i manufatti** nell'esercizio dell'attività economica **o il cedente** se i MACSI sono **acquistati da un consumatore privato**;
- per i MACSI provenienti da **Paesi extra-UE**, l'**importatore**.

L'imposta è dovuta anche dal soggetto intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali (art. 1 co. 1084 della L. 178/2020).

Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta è dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Esigibilità dell'imposta

L'obbligazione tributaria sorge al momento:

- della produzione;
- dell'importazione definitiva nel territorio nazionale;
- dell'introduzione nel predetto territorio da altri Stati membri dell'UE.

Esigibilità dell'imposta (2)

L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale che si verifica:

- ✓ per i MACSI ivi realizzati, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
- ✓ per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell'UE, all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica o all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
- ✓ per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

L'imposta non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Stati membri dell'UE ovvero esportati dallo stesso soggetto.

Aliquota e modalità versamento

L'imposta è fissata nella misura di **0,45 euro per chilogrammo** di **materia plastica** contenuta nei MACSI.

Per i MACSI realizzati nel **territorio nazionale o provenienti da altri Stati membri dell'UE**, l'imposta dovuta deve essere versata:

- ❖ entro il termine di presentazione della prevista dichiarazione da trasmettere all'Agenzia delle Dogane e Monopoli (si tratta della fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce);
- ❖ esclusivamente a mezzo modello F24 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi (art. 17 del DLgs. 241/97).

Per i MACSI provenienti da **Paesi extra-UE**, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa:

- dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore a 250 euro, in caso di mancato pagamento dell'imposta;
- del 25% dell'imposta dovuta, non inferiore a 150 euro, in caso di ritardato pagamento dell'imposta;
- da 250 a 2.500 euro, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle disposizioni previste nonché delle relative modalità di applicazione

Disposizioni attuative e decorrenza

Le disposizioni in esame avrebbero dovuto avere effetto a decorrere dall'1.1.2022 (art. 1 co. 676 della L. 160/2019); tuttavia, la decorrenza è stata più volte differita (art. 9 co. 3 del DL 73/2021, art. 1 co. 12 della L. 234/2021; art. 1 co. 64 della L. 197/2022).

L'art. 1 co. 44 lett. a) della L. 213/2023 ha previsto un'ulteriore proroga all'**1.7.2024**.

La definizione delle modalità attuative è demandata a un apposito **decreto del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, tuttora da emanarsi.

I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale
e Dottore di ricerca in Diritto processuale tributario
mbusico@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fsalvadori@stsnetwork.it



DOTT.SSA ALESSIA PAPINI

Dottore commercialista, Revisore Legale
apapini@stsnetwork.it



DOTT. ALLEGRA GAMBACCIANI

Dottore commercialista e Revisore Legale
agambacciani@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA - SEDE

Via Matteucci, 38

+39 050 970628

E-mail info@stsnetwork.it

PISTOIA

Via E. Fermi, 93

+39 0573 935531

E-mail info@stsnetwork.it

LUCCA

Via Muston, 117

+39 0583 050260

E-mail info@stsnetwork.it

EMPOLI

Via Giuliano Vanghetti, 4B

0571/526275

E-mail info@stsnetwork.it

